

Applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo 1, comma 1.1, lettera e) della deliberazione 334/2023/R/gas

Con la deliberazione 334/2023/R/gas sono state approvate le disposizioni funzionali all'avvio della riforma dei processi di conferimento della capacità ai *city gate*.

La suddetta deliberazione, anche introducendo integrazioni a quanto stabilito dalla deliberazione 147/2019/R/gas, prevede al comma 1.1, lettera e) che:

“Per i PdR MG di categoria C2, T1 e T2, il SII garantisce la rettifica del dato errato di CTC_{PdR} , utilizzando per il calcolo il valore di PCM_{PdR} ottenuto come prodotto di CA_{PdR} per P_{PdR}^{max} ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3.1 con riferimento ai PdR per i quali il relativo utente abbia richiesto all'impresa di trasporto la rettifica ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas.

Per le finalità del presente comma il Gestore del SII pubblica tutte le informazioni del nuovo processo, eventuali specifiche tecniche e le relative tempistiche in tempo utile per l'entrata in vigore delle medesime e si coordina con le imprese di trasporto ai fini della gestione delle rettifiche effettuate ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas e per le fasi del processo di conferimento di loro competenza.”

Sono pervenute delle richieste di chiarimento in merito all'ambito di applicazione delle disposizioni sopra riportate e, nello specifico, se debbano intendersi le rettifiche presentate con riferimento alle sole sessioni di aggiustamento.

Poiché con la deliberazione 496/2021/R/gas sono state approvate delle proposte di aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. che completano il quadro regolatorio in relazione alla procedura per le richieste di rettifica dei prelievi non coerenti presentate in ambito *settlement*, con il riferimento a tale deliberazione s'intende riferirsi ad entrambe le sessioni, sia quella di bilanciamento che quella di aggiustamento, come desumibile anche nella parte motivazionale della delibera 334/2023/R/gas.